Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — ROMA - Sabato, 29 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 75

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo die pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I sv straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibram ito, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbo enti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazion ndicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stess

Le richie amenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » eggansi ortate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA G EGLI AF IO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni in vendita eria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *B* Umberto I, 1 *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo via Cavour, 1 nio: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — I itr. *Favia Luigi* Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — usso *Francesco.* — nter. *Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Br ldi B., Largo Zanard *Infreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colane* nni « *Casa Molisana del* i: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice* ias., via Vittorio Emanue zaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di fi* za (Servizio vendita). — Cr *Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *i* erva », via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — G lli *Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe V ria: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *C.* Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria* ell'*Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A.* elvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipoti* Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, v — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, *G. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, vi 10-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavou — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta R. e. Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

[illegible]o delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli [illegible]tti per il rimborso, n. 17: **Società anonima italiana Nicola Romeo e C., in Milano:** 21ª estrazione del 17 feb- 1930-VIII delle obbligazioni ipotecarie. — **Manifattura [illegible]nica Pozzi, in Torino:** Elenco delle obbligazioni estratte [illegible] marzo 1930 e di quelle estratte precedentemente e non [illegible]presentate al rimborso. — **Società anonima idroelettrica stiriana, in Graz:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1930. — **Società anonima « La Costruttrice » (Don D'Aste), in Genova-Sampierdarena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1928 e il 31 dicembre 1929. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del prestito per gli acquedotti e la darsena sorteggiate nella 7ª estrazione del 13 marzo 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **490.**

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. **2464.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Forotondo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1982, col quale il comune di Forotondo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Fabbrica Curone;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Fabbrica Curone rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Forotondo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Forotondo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 139. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 491.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2466.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Teodoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2967, col quale il comune di San Teodoro è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Cesarò;

Vista la deliberazione del podestà di Cesarò rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Teodoro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Teodoro è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 141. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 492.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2465.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Felice a Cancello ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Arienzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1991, col quale i comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello venivano riuniti in un solo Comune denominato Arienzo San Felice con sede ad Arienzo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Arienzo San Felice funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Felice a Cancello è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Arienzo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Arienzo San Felice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 140. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 493.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2467.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rosolina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1929, n. 263, col quale il comune di Rosolina è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Loreo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Loreo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rosolina;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Rosolina è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 142. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 494.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2468.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Coiromonte e di Sovazza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 settembre 1928, n. 2375, col quale i comuni di Coiromonte e di Sovazza sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Armeno;

Vista la deliberazione del podestà di Armeno rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Coiromonte e di Sovazza;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Coiromonte e Sovazza sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 143. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 495.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2472.

Autorizzazione al comune di Buompietro a modificare la propria denominazione in « Bompietro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 24 giugno 1929 con la quale il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Buompietro, in esecuzione di analoga deliberazione in data 11 aprile 1929, chiede l'autorizzazione a rettificare la denominazione dell'ente in « Bompietro »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Palermo con la deliberazione 12 luglio 1929;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Buompietro, in provincia di Palermo, è autorizzato a rettificare la propria denominazione in « Bompietro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 165. — FERZI.

Numero di pubblicazione 496.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2474.

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2090, e 13 ottobre 1927, n. 2281, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Napoli;

Vedute le nuove proposte di modificazioni presentate dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato col Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, è ancora modificato come segue:

Art. 22. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente ».

Art. 24, penultimo comma. — Si sostituisca col seguente:

« Nel caso che l'esame verta sopra una sola materia, la Commissione deve essere composta di due professori ufficiali, di cui uno almeno di ruolo, e di un privato docente ».

Art. 27. — Si sostituisca col seguente:

« La Facoltà conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali ».

Art. 28. — Immutate rimanendo le materie d'insegnamento dal n. 1 al n. 18, si sostituiscano gl'insegnamenti elencati dal n. 19 in poi con i seguenti:

« 19. Diritto marittimo;
20. Diritto sindacale e corporativo;
21. Legislazione del lavoro;
22. Scienza dell'amministrazione;
23. Diritto industriale;

24. Diritto privato comparato;
25. Diritto pubblico comparato;
26. Epigrafia e papirologia giuridica;
27. Esegesi delle fonti di diritto romano;
28. Esegesi delle fonti di diritto canonico;
29. Istituzioni giuridiche e politiche dell'Italia meridionale;
30. Medicina legale ».

Art. 31. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze sociali e politiche sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Storia del diritto romano;
4. Storia del diritto italiano (biennale);
5. Filosofia del diritto;
6. Economia politica;
7. Statistica metodologica, demografica e giudiziaria;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto amministrativo (biennale);
10. Scienza delle finanze;
11. Diritto internazionale;
12. Diritto sindacale e corporativo;
13. Legislazione del lavoro;
14. Scienza dell'amministrazione;
15. Diritto pubblico comparato;
16. Contabilità di Stato;
17. Economia e politica commerciale;
18. Economia e politica corporativa;
19. Storia delle dottrine economiche;
20. Storia economica;
21. Statistica economica;
22. Diritto diplomatico e consolare;
23. Legislazione coloniale;
24. Storia delle dottrine politiche;
25. Storia moderna (Facoltà di lettere);
26. Geografia (Facoltà di lettere);
27. Geografia economica e commerciale;
28. Storia delle relazioni internazionali.

Art. 32. — Si sostituisca con il seguente:

« Il corso di studi necessario per il conferimento della laurea in giurisprudenza e quello per la laurea in scienze politiche e sociali si svolgono in quattro anni.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia inscritto ad almeno tre delle materie indicate per ciascuno dei due corsi di studi negli articoli 28 e 31.

Per il conseguimento della laurea, lo studente deve aver preso iscrizione e superato l'esame in un numero di materie che importi per la laurea in giurisprudenza un minimo di 24 corsi annui e per la laurea in scienze politiche e sociali un minimo di 21.

Nelle materie biennali l'esame sarà sostenuto una sola volta sui programmi dei due corsi annui di iscrizione ».

Dopo l'art. 32 si inserisca col n. 33 il seguente:

« I laureati in giurisprudenza possono conseguire la laurea in scienze politiche e sociali in due anni.

A tale scopo essi dovranno prendere iscrizione, frequentare i corsi e sostenere gli esami in altrettante nuove materie del corso di studi per la laurea in Scienze politiche e sociali quante ne occorrono per raggiungere il minimo di 19 materie del corso medesimo.

Il biennio potrà ridursi ad un anno, qualora, durante gli studi per la laurea in giurisprudenza, oltre il minimo delle materie prescritte per il conseguimento di tale laurea, essi abbiano frequentato i corsi e superato gli esami di almeno cinque altre materie del corso per la laurea in scienze politiche e sociali, e nel nuovo anno di iscrizione si siano, in ogni caso, iscritti a tante nuove materie di questo corso, quante ne occorrono per il raggiungimento del minimo di 19 materie per esso prescritte ».

In conseguenza dell'inserzione dell'art. 33 si modifichi la numerazione degli articoli successivi sino al 110.

Art. 34 (già 33), comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« I laureati dei Regi istituti superiori di commercio e del Regio istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze ed i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale possono essere iscritti al 3° anno sia del corso di studi per la laurea in giurisprudenza, sia di quello per la laurea in scienze politiche e sociali, a condizione che siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima ».

Art. 44 (già 43). — L'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sia modificato come segue:

Al n. 1, invece di « Antichità pompeiane » dicasi « Antichità pompeiane ed ercolanensi », e al n. 15, invece di Paleografia leggasi: « Paleografia e diplomatica ». All'elenco medesimo sia poi aggiunto l'insegnamento della « Filologia indo-europea ».

Art. 47 (già 46). — Si sostituisca col seguente:

« Per tutti i laureandi in lettere è obbligatoria una prova scritta di latino.

Sul detto esame scritto sarà data una speciale votazione ».

Art. 50 (già 49). — Si aggiunga il comma seguente:

« Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno due materie ».

Art. 56 (già 55). — Si sostituisca il primo comma col seguente:

« Gli esami di laurea consistono nella discussione della dissertazione scritta ».

Si sopprima l'ultimo capoverso.

Art. 62 (già 61). — L'elenco delle materie della Facoltà di medicina e chirurgia si modifichi come segue:

Al n. 15, invece di « Medicina legale » leggasi « Medicina legale e delle assicurazioni sociali »; al n. 18, invece di « Elettroterapia e radiologia » leggasi « Radiologia ed elettroterapia »; al n. 19, invece di « Patologia delle malattie esotiche », leggasi « Medicina esotica e coloniale »; al n. 28, invece di « Malattie mediche professionali » leggasi « Medicina del lavoro ». Si cancelli l'insegnamento di « Medicina legale carceraria » indicato al n. 32, e s'indichino, in conseguenza, i due successivi insegnamenti con i numeri 32 e 33.

Infine si aggiungano al detto elenco i quattro insegnamenti seguenti:

« 34. Chimica fisica applicata alla fisiologia e alla patologia;
« 35. Crenologia e climatologia medica;
« 36. Tecnica e diagnostica medica di laboratorio;
« 37. Morfologia clinica ».

Art. 63 (già 62). — Si sostituisca col seguente:

« Tutti gl'insegnamenti di cui all'articolo precedente sono annuali, tranne la fisiologia e l'anatomia e istologia patologica, le quali sono biennali; l'anatomia umana normale descrittiva e topografica, la clinica medica generale e

semeiotica e la clinica chirurgica generale e semeiotica, che sono triennali ».

Art. 89 (già 88). — L'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di perfezionamento in pediatria si modifichi come segue:

« 1. Semeiotica del bambino e tecnica diagnostica;
2. Fisiologia e psicologia del bambino;
3. Patologia del neonato e del lattante;
4. Igiene infantile e puericultura;
5. Psico-patologia del bambino;
6. Malattie di orecchio, naso e gola dei bambini;
7. Malattie dei denti e protesi dentaria nei bambini; ortopedia facciale;
8. Malattie degli occhi del bambino;
9. Chirurgia e ortopedia nell'infanzia;
10. Clinica pediatrica ».

Art. 90 (già 89). — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto sono dati in due gruppi, uno alla fine del primo anno, che comprende le materie segnate nei numeri 1, 2, 3, 4, e l'altro alla fine del secondo anno, che comprende le altre materie dal n. 5 al 10 ».

Art. 99 (già 98). — All'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia si aggiungano i due insegnamenti seguenti:

« 8. Profilassi della sifilide e delle malattie veneree;
9. Uretroscopia e cistoscopia ».

Art. 100 (già 99), comma 3°. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami del secondo gruppo comprendono: Clinica delle malattie veneree-sifilitiche; Tecnica terapeutica; Indagini di laboratorio; Terapia fisica delle malattie cutanee; Profilassi della sifilide e delle malattie veneree; Uretroscopia e cistoscopia ».

Art. 104 (già 103). — Si sostituisca col seguente:

« La Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali ha la durata di un anno ».

Art. 105 (già 104). — Si sostituisca col seguente:

« Gl'insegnamenti sono distribuiti nei seguenti quattro gruppi:

1° La medicina legale nei riguardi del diritto civile e penale:
a) questioni generali - Denteologia, responsabilità professionale ecc.;
b) capacità civile ed imputabilità;
c) questioni medico-legali riflettenti la sessualità;
d) morte violenta e lesioni personali;
e) tossicologia;
f) necroscopia e ricerche di laboratorio.

2° La medicina legale rispetto alla criminalità e ai mezzi di prevenzione e di difesa sociale:
a) medicina legale carceraria;
b) antropologia criminale;
c) medicina sociale.

3° La medicina legale rispetto alla legislazione assicurativa ed alla tutela del lavoro:
a) infortuni del lavoro;
b) malattie professionali;
c) invalidità e rieducazione professionale.

4° Legislazione civile, penale e delle assicurazioni: legislazione del lavoro, dell'emigrazione, del Patronato nazionale, ecc. ».

Art. 108 (già 107), comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto si danno alla fine del corso sui tre primi gruppi d'insegnamento elencati nell'art. 105 ».

Art. 109 (già 108), comma primo. — Si sostituisca col seguente:

« Possono essere ammessi, come semplici uditori, a singoli insegnamenti, i laureati in giurisprudenza, specie quelli dell'ordine giudiziario e della polizia giudiziaria ».

Comma terzo: si sostituisca col seguente:

« Gli uditori che sostengono esami sugli insegnamenti seguìti ricevono un attestato ».

Art. 111 (già 110). — All'elenco delle materie d'insegnamento si aggiunga:

« 39. Chimica farmaceutica e tossicologica ».

Art. 111. — Si abolisca.

Art. 131. — Si abolisca e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

Art. 131 (già 132). — Si sostituisca il seguente:

« Il 4° anno del corso per il diploma ed il 5° anno del corso per la laurea sono destinati alla pratica professionale presso una farmacia autorizzata ».

Art. 137 (già 138). — Il penultimo capoverso sia così completato:

« c) nella discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea ufficiale ».

Art. 140 (già 141), comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« I laureati in chimica sono ammessi di regola al 3° anno del corso per il diploma ed al 4° del corso per la laurea, salvo che abbiano superato l'esame di chimica farmaceutica ed almeno frequentato il corso di materia medica, nel qual caso il Consiglio della Scuola può ammetterli rispettivamente al 4° od al 5° anno, tenendo conto della carriera scolastica ».

Dello stesso articolo si modifichi il terzultimo capoverso nel modo seguente:

« I laureati in medicina veterinaria possono essere ammessi al 3° anno sia del corso per il diploma che del corso per la laurea, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni innanzi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 178. — FERZI.

Numero di pubblicazione 497.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 207.

Assunzione di 25 vice-segretari in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione di 25 vice-segretari in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della educazione nazionale, mediante concorso per esame, a norma delle vigenti disposizioni.
Il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 186. — FERZI.

Numero di pubblicazione **498.**

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. **168.**

Inclusione dell'abitato di Casalincontrada, in provincia di Chieti, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casalincontrada in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 136. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **499.**

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. **165.**

Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Pio lascito Sciallero-Mantero-Piccardo », con sede in Pra (frazione del comune di Genova).

N. 165. R. decreto 23 gennaio 1930, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Fondazione « Pio lascito Sciallero-Mantero-Piccardo », con sede in Pra (frazione del comune di Genova), eretta in ente morale con R. decreto 6 maggio 1928, numero 1269.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **500.**

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **169.**

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Premio di studio preside Giovanni Tancredi » presso il Regio liceo-ginnasio di Catanzaro.

N. 169. R. decreto 22 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Premio di studio preside Giovanni Tancredi », istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Catanzaro, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **501.**

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. **171.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Oppido Mamertina.

N. 171. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Oppido Mamertina è trasformato nel senso che metà del patrimonio stesso è destinata a favore dell'Ospedale civile, e l'altra metà a favore dell'Asilo infantile, esistenti nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **502.**

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. **179.**

Modificazione dell'art. 3 dello statuto della Reale Accademia dei Lincei.

N. 179. R. decreto 7 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 3 dello statuto della Reale Accademia dei Lincei, approvato col R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, e modificato coi Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1147, e 1° ottobre 1925, n. 1769.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 503.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 178.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Don Leopoldo Suzzi » in Luzzena di Cesena.

N. 178. R. decreto 22 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Don Leopoldo Suzzi », in Luzzena di Cesena, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1930.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Credito Toscano », la « Banca di Firenze » e la « Banca degli esercenti e delle piccole industrie » con sede in Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalle Società anonime « Credito Toscano », « Banca di Firenze » e « Banca degli esercenti e delle piccole industrie », con sede in Firenze, le quali espongono che per il giorno 29 marzo 1930 sono convocate le assemblee degli azionisti rispettivi per deliberare sulla progettata fusione delle tre società mediante incorporazione della Banca di Firenze e della Banca degli esercenti e delle piccole industrie nel Credito Toscano, il quale assumerà la nuova denominazione di « Banca Toscana »:

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione tra il « Credito Toscano », la « Banca di Firenze » e la « Banca degli esercenti e delle piccole industrie », società anonime con sede in Firenze, rendendosi così applicabile alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette società, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, a sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta delle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali *La Nazione* di Firenze e *Il Telegrafo* di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.

Approvazione del nuovo regolamento interno per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per l'approvazione di essa, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2287, che istituisce in Milano la Borsa per la contrattazione delle merci, ed il decreto Ministeriale 8 marzo 1930-VIII, che approva il nuovo regolamento generale per la Borsa anzidetta;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale dell'economia di Milano in data 18 ottobre 1929-VII e 7 febbraio 1930-VIII con le quali si è modificato e riordinato il regolamento interno per la Sezione cereali della Borsa stessa:

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Milano, composto di settantasei articoli.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento interno per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Milano.

CAPO I.
Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una Sezione per la contrattazione dei cereali.

Ogni affare in cereali concluso nella Borsa o alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'8 marzo 1930, e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di borsa presso la Sezione cereali, in L. 30.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci, il deposito cauzionale è fissato in L. 100.000.

CAPO II.
Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella Sezione cereali della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il frumento, il granoturco, il riso ed il risone.

Art. 4

Le contrattazioni alle grida si svolgono in tutti i giorni indicati in apposito calendario di anno in anno, e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa e al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 24 di ciascun mese ed il 21 del mese di febbraio non sono ammesse le contrattazioni del frumento per il mese in corso e possono continuare le contrattazioni per contanti e per i mesi prossimi.

Per il granoturco, il riso ed il risone, tali termini sono rispettivamente il giorno 22 di ciascun mese e il giorno 19 per il mese di febbraio.

Art. 7.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci, è di 1000 quintali per il frumento ed il granoturco, e di 500 quintali per il riso ed il risone, e rappresenta il lotto minimo di cui all'art. 47 del suddetto regolamento.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno e più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

Frumento. — Il frumento base per le contrattazioni è quello tenero, sano, leale, buono mercantile, ben maturato e stagionato, atto alla molitura, del peso specifico di 78 chilogrammi per ettolitro e contenente non oltre il due per cento di corpi estranei.

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna tutti i frumenti teneri, nazionali ed esteri, esclusi i frumenti bianchi.

Art. 10.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di frumento di diversa provenienza;

b) i frumenti teneri contenenti oltre l'8 per cento di grano duro;

c) il frumento di peso inferiore a kg. 76 per ettolitro;

d) il frumento estero contenente oltre il 3 per cento di grana non maturata (verde da danno);

e) il frumento contenente oltre il 4 per cento di corpi estranei non farinosi;

f) i frumenti duri, semi duri e tipi civitella;

g) i frumenti di cattivo odore o carbonati o gelati o contenenti aglio;

h) i frumenti che presentano una svalutazione complessiva oltre il 4 per cento sul merito base di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11.

Granoturco. — Il granoturco base per le contrattazioni è quello sano, buono mercantile, atto alla molitura, con un coefficiente massimo di umidità del quindici per cento, che non contenga corpi estranei minerali, dannosi alla macinazione, e che non abbia subìto essiccazione artificiale.

Art. 12.

Sono ammessi alla consegna i granoturchi nazionali ed esteri, che rispondono ai requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 13.

Non sono ammessi alla consegna i granoturchi bianchi, gelati, le miscele di diverse qualità e provenienze e tutti quelli contenenti una percentuale superiore al 5 per cento di granoturco tarlato, focato o sorgato, ed all'uno per cento di corpi estranei vegetali.

Art. 14.

Riso. — Il riso base per le contrattazioni è quello sano, leale, mercantile, atto alla alimentazione umana, di qualità « originario », a fondo chiaro, raffinato e pronto per la brillatura senza dover subire ulteriori lavorazioni e contenente non oltre il due per cento di grana rotta ed un quarto per cento fra corpi estranei e grane vestite.

Art. 15.

Sono ammessi alla consegna tutti i risi nazionali di qualità « originario ».

Art. 16.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risi esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di riso di differente qualità;

c) i risi con cattivo odore o avariati;

d) i risi contenenti risina;

e) i risi contenenti grana verde, gialla, giallognola o paglierina;

f) i risi rossicci e venati;

g) i risi contenenti oltre il 4 per cento di grana rotta;

h) i risi contenenti oltre il mezzo per cento fra corpi estranei di qualsiasi natura o di grana vestita;

i) i risi contenenti grana maculata, oppure grana morta o gessata in misura superiore alla percentuale stabilita ogni anno dal Sindacato, in base alle risultanze del raccolto;

l) i risi che presentino una svalutazione superiore al 5 per cento sul merito base.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta, tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita ogni anno, nel mese di ottobre, dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 52 del regolamento generale della Borsa merci, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 17.

Risone. — Il risone base per le contrattazioni è il riso vestito con lolla a grana tonda, di seme « originario », sano, leale, mercantile, ben maturato, ben stagionato, ben ventilato, scevro da terra e contenente non oltre il 2 per cento di grana maculata (cioè con macchia naturale subìta du-

rante la vegetazione, detta « occhio di pernice »), gessata o morta.

Il risone base sottoposto alla lavorazione deve consentire un rendimento in riso lavorato non inferiore alla resa « tipo » dell'annata.

La resa tipo è la percentuale di riso a grana intera, raffinato, pronto per la brillatura, senza bisogno di ulteriori lavorazioni, che si può ricavare da un quintale di risone base.

Tale percentuale è stabilita ogni anno nel mese di ottobre dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'articolo 52 del regolamento generale della Borsa merci, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 18.

Sono ammessi alla consegna tutti i risoni nazionali di seme « originario ».

Art. 19.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risoni esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di risoni di differenti qualità;

c) i risoni mal stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore o avariati;

d) i risoni contenenti grana gialla, giallognola o paglierina;

e) i risoni contenenti grana rossa persistente dopo la prova di lavorazione;

f) i risoni contenenti oltre il 5 per cento fra terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o fallite (così dette scatole o vitelle);

g) i risoni che abbiano la resa, in grana intera, inferiore di 5 kg. per quintale, in confronto alla resa tipo vigente nell'annata e stabilita dall'art. 17 del presente regolamento;

h) i risoni che presentano complessivamente una svalutazione superiore al sei per cento sul merito del risone base.

Art. 20.

Il prezzo si intende stabilito in lire italiane per quintale, peso netto per il frumento, il granoturco e il risone, e peso lordo, tela nuova per merce, per il riso, merce resa franca di ogni spesa, nazionalizzata, in magazzino a Milano.

Art. 21.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errori di inscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 22.

A' sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in cereali, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 23.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 24.

La consegna del frumento, del granoturco, del riso e del risone deve essere effettuata da uno dei magazzini o punti franchi autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, d'accordo con le autorità di Borsa, situati in Milano o nel raggio massimo di 400 chilometri da Milano.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini o punti franchi situati oltre i 400 chilometri da Milano.

Per la merce consegnata in magazzini o punti franchi fuori di Milano, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto fino a Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Per le consegne effettuate attraverso i punti franchi, sono applicate le norme di cui ai seguenti articoli 25 e 26.

Art. 25.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato, unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a 30 giorni per il frumento, il riso e il risone, e a 20 giorni per il granoturco, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi del precedente articolo.

Nel caso in cui il venditore abbia effettuato la consegna della merce attraverso i punti franchi autorizzati, nella fattura sarà computata a favore del ricevente la deduzione dell'importo del dazio doganale vigente al momento della messa a disposizione della merce; rimane a carico od a favore del venditore la eventuale modificazione in più o in meno del dazio doganale, durante il periodo di franchigia regolamentare.

Trascorsi i termini di franchigia, l'onere o il vantaggio dell'eventuale aumento o diminuzione di dazio, si trasferiscono al successivo detentore o girante del buono di consegna.

Art. 26.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per 10 giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il peso definitivo della merce;

c) la nazionalizzazione della merce, se si tratta di merce estera, e dei sacchi se si tratta di merce insaccata in tele di provenienza estera.

Per la consegna della merce, effettuata attraverso i punti franchi a sensi del precedente art. 24, vigono le disposizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente;

d) la insaccatura franco di spese nelle tele del ricevitore ed il peso uniforme di kg. 100 netti, quando non si tratti di merce insaccata in tele d'origine, per il frumento, il granoturco e il risone;

e) la merce in sacchi di kg. 100 lordi per il riso.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spese di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 27.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 28.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro 5 giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 29.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 30.

Il compratore di frumento, granoturco, risone, deve fornire le sue tele per il ricevimento franche al magazzino in cui trovasi la merce, entro i 10 giorni, a sensi dell'art. 26 (lett. *a*) del presente regolamento.

Art. 31.

E' in facoltà del venditore di frumento, granoturco e risone di consegnare la merce insaccata, in sacchi esteri nazionalizzati o nazionali, che restano di proprietà del ricevitore, ed il cui peso è da computare come merce. In tal caso i sacchi possono essere anche di peso non uniforme.

Il venditore di riso deve fornire la merce insaccata in tele nuove normali da riso, di juta, cucite in bocca. Il peso dei sacchi è da computare come merce.

Art. 32.

E' consentita la consegna da vari magazzini, purchè i quantitativi non siano inferiori a 500 quintali per il frumento e il granoturco, e a 250 quintali per il riso ed il risone, e la messa a disposizione raggiunga uno o più lotti senza frazionamento.

Art. 33.

La consegna deve essere effettuata nella quantità precisa del lotto base contrattuale; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di peso dell'uno per cento, in più od in meno, sulla quantità effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 34.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 35.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 33 e 34 del presente regolamento è quello accertato per le contrattazioni in contanti o, in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso.

Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 36.

La messa a disposizione di cui all'art. 25 del presente regolamento può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, non oltre le ore 12 di ogni giorno ed entro le seguenti date:

a) per il frumento, a cominciare dal giorno 1 e non dopo il giorno 25 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Milano, e non dopo il giorno 22 del mese stabilito, se la consegna si effettui nei magazzini fuori Milano. Per il mese di febbraio i termini massimi, di cui sopra, sono rispettivamente i giorni 22 e 19 del mese;

b) per il granoturco, il riso ed il risone, a cominciare dal giorno 1 e non dopo il giorno 23 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Milano, e non dopo il giorno 20 del mese stabilito per la consegna se nei magazzini fuori di Milano. Per il mese di febbraio i termini massimi, di cui sopra, sono rispettivamente i giorni 20 e 17 del mese.

Art. 37.

La Cassa di garanzia e compensazione, avuta dal venditore la messa a disposizione, la trasmette, entro le ore 12 del giorno successivo, procedendo all'assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che le sono pervenute, a sensi dell'art. 43 del presente regolamento, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 38.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno successivo a quello in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 39.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 40.

Il compratore di merce per contanti non può trasferire la messa a disposizione e deve provvedere all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 41.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 42.

Se il termine di validità dei certificati di perizia, di cui all'art. 25, lett. *b*), del presente regolamento, viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento, di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

Art. 43.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 per il mese di febbraio.

In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà, in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 36 e 37 del presente regolamento, effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese anche nei magazzini fuori Milano. Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi, con esplicita rinuncia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 51 del regolamento generale, salvo quanto previsto all'articolo seguente.

I contratti per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 47 del presente regolamento e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 38 del presente regolamento nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 24 del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 44.

In deroga al disposto dell'articolo precedente, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e l'esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 45.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alla richiesta dei compratori a termini dell'art. 43 del presente regolamento può esigere dai venditori la merce, escludendo i relativi contratti dalla compensazione, a sensi dell'art. 47 del presente regolamento.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e non più tardi, per il frumento, del giorno 25 di ciascun mese e del giorno 22 del mese di febbraio, e, per il granoturco, il riso ed il risone, del giorno 23 di ciascun mese e del giorno 20 del mese di febbraio.

Art. 46.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce, a sensi del precedente articolo, devono effettuarne la messa a disposizione da uno dei magazzini autorizzati, anche fuori di Milano, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese e del giorno 24 del mese di febbraio, entro le ore 12.

Art. 47.

Tutti i contratti che non risultino compensati od eseguiti od in corso di esecuzione, sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza tenuta dopo la riunione di Borsa nel giorno 28 di ciascun mese e del giorno 25 del mese di febbraio. Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce pronta negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 48.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito. La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 49.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 47 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 50.

L'operatore non inscritto è tenuto a far pervenire all'agente di Borsa preventivamente le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa venire notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza di istruzioni di cui sopra, e del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore inscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore, a sensi degli articoli 38 e 45 del presente regolamento.

CAPO V.

Delle perizie.

Art. 51.

A sensi dell'art. 25, lett. *b*), del presente regolamento, sulle partite di cereali, ammesse alla contrattazione in Borsa, e depositate in magazzini autorizzati, deve essere eseguita la perizia a mezzo di tre periti, a termini dell'art. 58 del regolamento generale della Borsa merci.

Art. 52.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Art. 53.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere un delegato della Deputazione, per il quale non vi siano motivi di incompatibilità derivanti da interessi diretti o indiretti nella perizia.

Sono eseguite su campioni del peso minimo di kg. 5 per il frumento e il granoturco, di kg. 1 per il riso e di kg. 3 per il risone, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato.

Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato da cui risulti il numero di deposito e la data del prelievo.

Art. 54.

La perizia può essere richiesta, per il frumento, il granoturco ed il risone, tanto alla rinfusa, quanto in sacchi; per il riso solo su partite insaccate.

E' in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 55.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 56.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo minimo di 500 quintali di frumento e granoturco e di 250 quintali di riso e risone, formante un monte di qualità omogenea.

Art. 57.

Frumento. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del frumento, e ne determinano il peso specifico e la percentuale di corpi estranei.

La determinazione del peso specifico e della percentuale dei corpi estranei è stabilita dai periti valendosi del gabinetto d'analisi annesso alla Borsa.

Art. 58.

Qualora il frumento offerto per la consegna non raggiunga il merito base di cui all'art. 8 del presente regolamento, le deficienze, entro il limite massimo di cui all'art. 10, sono compensate mediante abbuoni, come appresso:

uno per cento, o frazione proporzionale fino al primo chilogramma mancante (ossia da kg. 78 a kg. 77);

uno e mezzo per cento o frazione proporzionale dopo il primo chilogramma mancante fino al secondo chilogramma (ossia da kg. 77 a kg. 76);

uno per cento o frazione proporzionale, quando la percentuale dei corpi estranei superi il 2 per cento, salvo le riduzioni di cui all'articolo successivo;

per il frumento nazionale, gli abbuoni per grana non maturata sono determinati dal Collegio peritale in base all'art. 60 del presente regolamento;

per il frumento estero gli abbuoni per grana non maturata sono determinati come segue: mezzo per cento sul primo 1 %; uno per cento sul secondo 1 %; uno e mezzo per cento sul terzo 1 %.

Art. 59.

Gli abbuoni per le eccedenze dei seguenti corpi estranei o farinosi sono ridotti alle misure di cui in appresso:

0,50 per cento, o frazione proporzionale, per segale;

0,75 per cento, o frazione proporzionale, per avena, orzo e veccia grossa nera.

Le altre veccie, gli altri semi e gli altri corpi estranei, che non siano frumento e che non siano compresi tra i suddetti generi farinosi, sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Art. 60.

Gli abbuoni dovuti dal venditore per qualità e condizionamento del frumento sono determinati dal Collegio peritale.

Art. 61.

Granoturco. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del granoturco.

Il coefficiente di umidità è determinato da un gabinetto d'analisi designato dal Sindacato.

Art. 62.

Riso. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del riso.

Qualora il riso offerto per la consegna non raggiunga il merito base di cui all'art. 14 del presente regolamento, le differenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore al ricevitore, mediante abbuoni percentuali come in appresso:

tre quarti per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza in grana rotta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, gessata o morta.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita a sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 63.

Risone. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del risone.

Qualora il risone offerto per la consegna non raggiunga il merito base, di cui all'art. 17 del presente regolamento, le deficienze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore al ricevitore mediante abbuoni percentuali come appresso:

uno e mezzo per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni chilogramma mancante sulla resa tipo dell'annata in grana intera, stabilita a sensi dell'art. 17 del presente regolamento;

uno per cento del valore, o frazione considerata come mezza unità da 1 a 500 grammi e come unità da 500 a 1000 grammi, per ogni uno per cento di terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o grane fallite (così dette scatole o vitelle).

Art. 64.

La prova di resa del risone è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti, ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni per la prova sono le seguenti:

a) una sgusciatura con la scatola;

b) tre lavorazioni con lolla a mano;

c) una lavorazione con la polvere di marmo a mano;

d) una pulitura con pezzuola di cotone o di lino.

La prova per determinare il contenuto di terra, o di corpi estranei, deve essere fatta mediante il normale crivello per risone; quella relativa alla grana maculata, gessata o morta ed alle grane vuote o fallite è eseguita a mano.

Art. 65.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Milano, ed entro tre giorni per quella depositata in magazzini fuori Milano.

Le perizie devono essere effettuate entro due giorni dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 66.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il quale, subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 67.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

Dei contratti a premio.

Art. 68.

Entro le ore 12 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso ed alla Cassa di garanzia e compensazione la dichiarazione se egli intende eseguire il contratto, ove trattisi di premio semplice, oppure se egli intenda consegnare o ricevere la merce contrattata, ove trattisi di premio doppio (stellage).

Art. 69.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 70.

Il mancato invio della dichiarazione, di cui all'art. 68 del presente regolamento, da parte del datore del premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 71.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio, a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 72.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di borsa, sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, un quarto per cento;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non inscritto, o in cui l'agente di borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, tre ottavi per cento.

Art. 73.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 74.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrono in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione ed i pagamenti, ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 75.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti, per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 76.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

Visto, si approva:
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1412)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. L-209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Francesco, figlio del fu Giuseppe e della Antonia Salvagno, nato a Capodistria il 9 maggio 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gerin Maria, di Giacomo e della Maria Coceverin, nata a Capodistria il 3 ottobre 1877, ed ai loro figli nati a Capodistria: Giuseppe, il 4 gennaio 1905; Francesco, il 6 luglio 1909; Nerina, il 5 settembre 1914; ed alla madre Lonzar Antonia, fu Salvagno Giuliano e fu Francesca Gerin, nata a Capodistria il 9 gennaio 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(614)

N. C-650.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cusmich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cusmich Giovanni, figlio del fu Vito e della Kunstek Apollonia, nato a Koprivnica (S.H.S.) il 21 maggio 1881 e abitante a Pola, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosmi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zach Petronilla fu Carlo e di Lina Coda, nata a Veglia il 26 febbraio 1885; ai loro figli nati a Koprivnica (Coprivenza): Gemma, il 27 marzo 1907; Aldo, il 21 aprile 1908; ed ai loro figli nati a Veglia: Maria, il 15 febbraio 1910; Lidia, il 9 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(616)

N. L-223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrich Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Benussi Elisabetta, nato a Rovigno il 19 marzo 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(617)

N. L-222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lucaz Maria vedova di Giovanni Giuseppe, figlia del fu Nicolò Sponza e della fu Mattea Malusà, nata a Rovigno il 14 agosto 1836, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucas ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(618)

N. L-202.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lonzar Domenica, figlia del fu Giovanni e della fu Poschi Maria, nata a Capodistria il 25 marzo 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Francesco, nato a Capodistria il 18 novembre 1872, ed alle sorelle nate a Capodistria: Francesca, il 28 gennaio 1861; Caterina, il 25 novembre 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(619)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 14 marzo 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Bar. cav. Michele Pasca a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Napoli.

Sig. Giovanni Ronga a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai di aziende cartarie di Alessandria.

Sig. Luigi Giordano a segretario del Sindacato provinciale fascista dei muratori ed affini di Cosenza.

Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII.

(1907)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 18 marzo 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Michelangelo Magni a presidente dell'Unione industriale fascista di Prato.

Cav. Lorenzo Comitini a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Ragusa.

Dott. Ignazio Ligotti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Palermo.

Aldo Aureli a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Potenza.

Sig. Giovanni Mario Garbarino a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Genova.

Francesco Angelucci a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai di fabbriche di calzature di Ancona.

Nazzareno Fava a segretario del Sindacato provinciale fascista dei selciatori e scalpellini di Ancona.

Michele Costanzo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai tessili di Cosenza.

Mario Montagna a segretario del Sindacato provinciale fascista dei fornaciai laterizi di Massa Carrara.

Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII.

(1908)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 13 marzo 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Gaetano Ranieri a segretario dell'Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'industria di Aquila.

Sig. Rodolfo Orlandini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende del gas di Ancona.

Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII.

(1909)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 69.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.71
Svizzera	369.33	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.857	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.663	Norvegia	5.11
Spagna	238.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.665	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.59	Rendita 3.50 %	67.40
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.335	Rendita 3 % lordo	41.625
Peso Argentino Carta	7.19	Consolidato 5 %	80.35
New York	19.082	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.08	I serie	74.85
Oro	368.19	II serie	73.30